

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27/01/2012 N°3

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

AVV. CAMILLO BRUNO – AVV. ANTONELLA PANICO

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL C.O.A. DI NAPOLI

PROTOCOLLO 42/2020

SOMMARIO

1

Sommario

1-PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA.	2
2-DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI.....	3
3-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
4-SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLO DI:.....	5
5-INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DALLA L. 3/2012 RELATIVO AL CASO QUI ESAMINATO.	6
6-INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO.....	6
7-ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.....	9

8-SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.....	10
9-ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	11
10-DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.....	11
11-COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSII DELL'ART. 9 CO.2 L. 03/2012.	11
12-ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LE ALTRE VERIFICHE DELLO OCC - RISULTATI.....	12
13-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE; ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	13
14-PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PROCEDURA PREDEDUCIBILI.	18
15-RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....	18
16-ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	18
17-ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	18
18-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (ART. 9 CO. 3 LETT.E).	19
19-DILIGENZA DEL DEBITORE.	19
20- CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (ART. 15 CO. 6)..	19
ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DEL PIANO	20

2

1-Premessa con identificazione del gestore della crisi da sovra indebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.

I sottoscritti avv.ti Camillo Bruno, nato a Napoli il 02/04/1976 – C.F. BRNCLL76D02F839H – P.IVA 07842650637 – iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con tessera n°AA034769, studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, PEC camillobruno@avvocatinapoli.legalmail.it, e Antonietta Panico, nata a Mugnano di Napoli il 22/02/1972 – C.F. PNCNNT72B62F799Z- P.IVA 04369331212 – iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con tessera n. NN000006, studio in Qualiano (NA) alla P.zza G. D’Annunzio n. 4, PEC antoniettapanico@avvocatinapoli.legalmail.it.

PREMESSO

- Che con provvedimento del 03/12/2020 – protocollo 42/2020 – lo scrivente veniva nominato, unitamente all'avv. Antonietta Panico dallo O.C.C. da sovra indebitamento costituito in seno al C.O.A. di Napoli, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15 co. 9 della L. 3/2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento richiesta da Lago Rosaria, nata a Napoli il 20/10/1964 codice fiscale LGARSR64R60F839J, residente in Napoli alla Corso San Giovanni, 639, assistita dai consulenti dottori commercialisti Carlo Maiello e Fabio Zuppari con studio in Napoli alla via Diocleziano n°42.
- Che Lago Rosaria può essere qualificata come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.3/2012.
- Che in data 03-04/12/2020 gli scriventi accettavano l'incarico conferito, attestando (come si attesta anche in questa sede): di aver preso visione del regolamento e del disciplinare; di essere in regola con le normative vigenti in materia di aggiornamento e formazione ai sensi del D.M. 202/2014; di non aver alcun motivo di incompatibilità con l'incarico conferito.

2-Dati anagrafici dei debitori.

Cognome: LAGO

Nome: ROSARIA

Luogo e data di nascita: XXXXXX

Codice Fiscale: XXXXXXXXXX

Residenza: XXXXXXXXX

Stato civile: XXXXXX

Conviventi a carico: SI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (FIGLIA)

Situazione occupazionale: dipendente di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sede in XXXXXX alla via XXXXXXXXX, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/07/2016 (V. estratto contributivo INPS). Precedentemente era impiegata presso società con denominazione diversa ma facente capo sempre ai medesimi rappresentanti.

3-Requisiti di ammissibilità.

Lo scrivente ha esaminato, attraverso alcuni incontri con la debitrice ed i suoi consulenti la documentazione prodotta, la natura dei crediti e le possibili soluzioni.

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali il debitore li ha contratti, e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, ricostruendo la situazione economico-patrimoniale.

- È stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012.

- È stato riscontrato che la debitrice si trova in uno stato di sovra indebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012. Infatti a fronte dell'unico reddito disponibile, pari a circa € 2.250,00 mensili al netto delle trattenute, residua una disponibilità di €895,00 a fronte della decadenza del beneficio del termine del mutuo e di una obbligazione contrattuale per servizi di intermediazione immobiliare, risultando così uno squilibrio permanente pari alla differenza tra il residuo disponibile e l'ammontare dell'importo richiesto dal creditore ipotecario in unica soluzione. Va precisato che, allo stato attuale, **lo squilibrio economico è aggravato dalla cassa integrazione di cui sta usufruendo l'azienda presso la quale è assunta la ricorrente**, in conseguenza dell'emergenza pandemica, e che purtroppo porterà una riduzione dello stipendio del 50% dal 01/01/2021 al 31/03/2021. In tale prospettiva l'entrata su cui può contare la debitrice si riduce ad €1.600,00 circa, di cui una parte costituita dallo stipendio percepito in cassa integrazione pari a circa €869,00 e una parte costituita dalla pensione di invalidità pari ad €728,00.

Entrate	€2250,00 – (€1600,00 in cassa integrazione)
Fabbisogno	€1185,00 =
Reddito disp.	€1130,00-
Rata AGOS	€ 170,00=
Reddito rimanente	€ 895,00

- Il debitore e i suoi consulenti, hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con lo scrivente.
- Il debitore è in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di riferimento in quanto:
 - a) soggetto qualificabile come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b;
 - b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
 - c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
 - d) non ha subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
 - e) ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente;

Verificata la sussistenza delle predette condizioni, si è proceduto all'analisi della documentazione presentata e di quella acquisita nel corso dell'istruttoria ed alla verifica della coerenza della documentazione con quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto valutando la presente situazione di sovra indebitamento, confermata anche dai calcoli effettuati, considerata la natura dei debiti contratti, l'analisi della risorse messe a disposizione dal debitore e la possibilità di conseguire la migliore soddisfazione possibile per i creditori, lo scrivente ritiene di poter avallare il piano del consumatore prospettato dalla debitrice e qui di seguito meglio specificato ed accettato dalla medesima.

4-Scopo del presente documento è quello di:

Predisporre, ai sensi dell'art.9 comma 3bis una relazione particolareggiata alla proposta del Piano del Consumatore formulato dalla debitrice (integrato all'interno del presente documento), il cui obiettivo è:

- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
- c) fare un resoconto circa la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- d) indicare l'esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 co. 6 L.3/2012.

Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art.9 co. 2. L.3/2012.

La proposta del piano del consumatore formulata dalla debitrice è accompagnata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 co. 2. L.3/2012 ed in particolare:

1. Istanza di nomina depositata il 02.12.2020
2. Provvedimento di nomina n. 42/2020 del 02.12.2020
3. Proposta Piano consumatore
4. Interrogatorio del 07/12/2020 di condivisione della scelta del piano del consumatore
5. Prospetto riepilogativo dei debiti sig.ra Lago Rosaria
6. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare
7. Busta paga da gennaio a ottobre del 2020
8. Contratto AGOS
9. Contratto di mutuo del 20/12/2002 rep. 56473 – racc. 12823 Notaio Marra
10. Decadenza beneficio termine mutuo
11. Lettera MPS avv. Caggiano
12. Contratti di finanziamento
13. Dichiarazione dei redditi anno fiscale 2018, 2019, 2020
14. Estratto contributivo INPS
15. C.U. Inps 2018, 2019, 2020
16. Mod. 730 anni 2018, 2019 e 2020
17. Ricevute spese mediche 2019, 2020
18. Ricevuta spese universitarie 2020 (per la figlia)
19. Libretto circolazione CN728YY e contratto acquisto
20. Planimetria immobile
21. Visura Catastale Immobile
22. Certificato residenza
23. Carichi pendenti e casellario giudiziario
24. Visura CAI Banca d'Italia
25. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia
26. CRIF
27. Visura Protesti

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA

EX ART. 9 CO. 2 E 3 BIS E ART. 15 CO. 6 L. 3/2012

5-Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 relativo al caso qui esaminato.

Il piano del consumatore legittima il consumatore che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescindendo, purchè omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori.

La previsione di questa procedura, accessibile ai soli debitori sovra indebitati qualificabili quali "consumatori", non preclude l'accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento. Al consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori. Il piano del consumatore è una procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., commi secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.

Presupposti soggettivi: Lago Rosaria può accedere al piano del consumatore poiché, ai sensi della L. 3/2012, è qualificabile quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Infatti, la Lago ha assunto l'obbligazione patrimoniale dalla quale ha principalmente avuto origine l'esposizione debitoria attraverso il contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione deputata ad essere la sua abitazione con contestuale apertura di un rapporto di conto corrente col medesimo istituto di credito (M.P.S. S.p.a.) e un contratto di credito al consumo con Agos S.p.a. A tali obbligazioni si è aggiunta un'obbligazione contrattuale sorta in virtù della sottoscrizione di un contratto per servizi di intermediazione immobiliare (Formicola Immobiliare s.r.l.).

L'ill.mo sig. Giudice, "assistito" dallo O.C.C., sarà chiamato a verificare non solo la fattibilità del piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, giudicando la meritevolezza della condotta del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni e quindi la sopravvenienza del sovra indebitamento, l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti.

6-Indicazione delle cause del sovra indebitamento.

Circa le cause che hanno condotto la Lago alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale. Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda, nella intervista del 07/12/2020 e nel ricorso ed a tali documenti si fa integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dalla ricorrente è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che la Lago è

passata da una situazione di regolare adempimento delle obbligazioni ad una situazione di impossibilità a farvi fronte.

Va evidenziato che la sig.ra Lago ha contratto i finanziamenti, senza ottenere alcun diniego da parte delle finanziarie, le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da parte del debitore, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al proprio sostentamento.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella che segue i redditi di cui disponeva e dispone il nucleo familiare, come riportati nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi della Lago:

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2019	27.008,00		2.250,00
2018	26.879,00		2.240,00
2017	27.058,00		2.255,00

7

La Lago, quando ha contratto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione destinata ad essere la propria abitazione non si è indebitata con la consapevolezza di non poter adempiere. In effetti il debitore, all'epoca della sottoscrizione del mutuo (20/12/2002), per un importo di €113.000.000, e di una richiesta di credito al consumo con AGOS S.p.a. (2015) poteva fare affidamento su uno stipendio che consentiva il pagamento delle rate.

Tuttavia, ad iniziare dal 2006, la debitrice iniziò ad attraversare un periodo di difficoltà legate al proprio stato di salute. Veniva infatti diagnosticato un XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trattato chirurgicamente in due distinte occasioni (07/2006 ospedale Moscati di Avellino; 09/2006; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Le cure prevedevano trattamenti XXXXXXXXXXXX il cui costo veniva interamente sopportato dalla ricorrente mediante l'utilizzo di una carta di credito per spese iniziali ammontanti a circa €1.500,00 (v. documentazione versata in atti). Nel 2011 il M.P.S. S.p.a. comunicava alla ricorrente la necessità di rientrare da uno scoperto di conto corrente pari a circa €6.000,00, somma per la quale veniva avviato un piano di rientro con una rata di €500,00 mensile, onorata regolarmente dal mese di febbraio al mese di settembre 2011, per un esborso totale di €4.000,00 a fronte del debito accumulato pari ad €6.000,00. Tuttavia nel mese di settembre 2011 veniva diagnosticato nuovamente XXXXXXXXXXXX, per il quale veniva sottoposta ad un'operazione di urgenza (XXXXXXXXXXXXXXXXX), cui seguiva la XXXXXXXXXXXX, come da protocollo medico, per XXXXX che la costringeva in ospedale per 3 giorni ad ogni ciclo. Le cure XXXXXXXXXXXX duravano da ottobre 2011 ad aprile 2012. Durante tale periodo la ricorrente usufruì dei permessi per la malattia, fino al compimento del periodo di comporta con riduzione dello stipendio fino al 25%. Ciò non di meno continuava a pagare le rate di mutuo, non

La situazione relativa al progressivo indebitamento può essere così sintetizzata:

1. M.P.S. S.p.a. – contratto di mutuo fondiario rep. 56473 racc. 12823 del 20/12/2002 garantito da ipoteca, per acquisto prima casa; importo dovuto € 65.648,57 per capitale, € 1.493,59 interessi arretrati, € 2.492,46 interessi di mora, per un totale di € 69.634,62, come da documentazione prodotta. Il contratto è altresì garantito da una fideiussione personale resa da Capasso Maria nata ad Afragola (NA) il 06/11/1970 con domicilio in Crispano (NA) alla via Spagnuolo n°8 (C.F. CPSMRA70S46A064M) e da Lago Vittorio (fratello di Lago Rosaria, deceduto).
2. M.P.S. S.p.a.– scoperto di conto corrente, importo dovuto € 4.361,50 come da documentazione prodotta.
3. Agos S.p.a. – prestito personale del 28/10/2016, importo dovuto € 998,00 come da documentazione prodotta.
4. Formicola Servizi Immobiliari – importo dovuto € 4.350,00 come da documentazione prodotta.

Appare evidente che la debitrice riteneva possibile adempiere le proprie obbligazioni, al momento in cui furono contratte le obbligazioni del 2002 e del 2015, in considerazione di una disponibilità economica più che adeguata, così come appare evidente che non era intenzione della Lago sottrarsi al pagamento delle proprie obbligazioni, come emerge dai tentativi di riportare “in bonis” la propria pendenza con il M.P.S. S.p.a., sia in relazione al contratto di mutuo che in relazione al rapporto di conto corrente.

È altrettanto evidente che il corso degli eventi abbia preso una piega diversa, a causa delle condizioni di salute, incrinata dal cancro che ha assorbito le energie fisiche, psichiche ed economiche della Lago, ed a causa della mancanza di volontà da parte dell’istituto di credito di voler porre rimedio in via transattiva alla situazione determinatasi.

Lo scrivente non ritiene utile indagare anche il c.d. “merito creditorio” degli istituti eroganti, in quanto gli importi erogati, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti risultano coerenti con i redditi disponibili.

Come più approfonditamente verrà indicato nell’analisi delle voci del piano del consumatore predisposto dal debitore con l’ausilio dello OCC, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali supera il totale delle passività accumulate, ovvero l’attivo patrimoniale, depurato dalle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l’importo necessario al mantenimento personale, **che secondo le tabelle Istat (soglia di povertà assoluta 2019 riferita al Mezzogiorno d’Italia – periferia area metropolitana) ammonterebbe ad euro 867,71**, per un nucleo familiare composto da due persone in età compresa tra i 18 e i 59 anni.

7-Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute. Esposizione della situazione debitoria.

Lo scrivente ha provveduto ad inoltrare a tutti i creditori, dei quali si è avuta conoscenza, espressa richiesta di precisazione del credito, pertanto chi scrive ritiene di essere in grado di ricostruire la situazione debitoria, alla luce delle risposte pervenute e dei documenti prodotti dal debitore.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

00_ADER: PEC del 11/12/2020; RISPOSTA NON PERVENUTA

01_ADE: PEC del 01/12/2020; RISPOSTA NON PERVENUTA

02_COMUNE DI NAPOLI: PEC del 11/12/2020; RISPOSTA NON PERVENUTA

03_REGIONE CAMPANIA: PEC dell'11/12/2020; RISPOSTA del 14.12.2020 inviata all'ufficio di competenza

04_PREFETTURA DI NAPOLI: PEC del 11/12/2020; RISPOSTA NON PERVENUTA

05_ABC: PEC dell'11/12/2020; RISPOSTA DEL 17/12/2020 NON RISULTANO UTENZE INTETSTA A LAGO ROSARIA.

PRIVATI

00_MPS S.p.a.: PEC del 09/12/2020; RISPOSTA NON PERVENUTA; DEBITO come da documentazione prodotta €65.648,57 per mutuo, €1.493,59 interessi scaduti, €2.492,46 interessi di mora, €4.361,60 scoperto di conto corrente – TOT. €73.996,22

01_AGOS: PEC del 09/12/2020; RISPOSTA del 15/12/2020 dichiarano un credito di €853,28.

02_FORMICOLA SERVIZI IMMOBILIARI: PEC del 09/12/2020; RISPOSTA NON PERVENUTA; DEBITO come da documentazione prodotta 4.350,00

10

TOTALE DEBITI €78.346,22 SALVO PRECISAZIONI

8-Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.

BENI IMMOBILI: la debitrice è proprietaria di un unico immobile posto in Napoli al C.so San Giovanni n°639, identificato in catasto urbano sez. SGO, al fg.4, part.lla 109, sub 8, cat. A4, classe 5, vani 6, di 138 mq. coperti, come risulta da visura catastale versata in atti. Il valore approssimativo, in base ai valori OMI è di €153.870,00 (valore medio al mq di €1.115,00 per abitazioni di tipo economico), tuttavia dalla proposta di acquisto emerge un valore di mercato diverso, pari ad €145.000,00 (proposta non accettata dalla ricorrente).

BENI MOBILI REGISTRATI: risulta una vettura tipo Lancia Y tg. CN 728 YY, acquistata usata il 09/12/2015 (prima immatricolazione 07/2004) per un importo di €3000,00 ed un chilometraggio di 85.000. Attualmente il valore può essere stimato in non più di €1.250,00

BENI MOBILI: il debitore risulta proprietario dei mobili di arredo dell'immobile di sua proprietà, mobili comuni, senza alcun pregio, il cui valore è irrisorio.

ENTRATE: STIPENDIO €1600,00 (€869,00 IN CASSA INTEGRAZIONE); €728,00 PENSIONE INVALIDITA'

ALTRI VALORI E DEPOSITI IN CONTO CORRENTE: NO.

9-Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, come risulta dall'estratto di conto corrente che prende in considerazione il periodo 20/11/2015 al 20/05/2020. Dalla movimentazione non emergono operazioni sospette, piuttosto emerge un utilizzo per spese correnti.

10-Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano i redditi di Comite Gianluca, come risultanti dall'interrogazione al cassetto fiscale che risultano coerenti con la documentazione prodotta:

2020 - €27.008,00

2019 - €26.879,00

2018 - €27.058,00

11-Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 co.2 L. 03/2012.

Dallo stato di famiglia reso dal debitore, risulta chiaramente che risiede con la figlia, Manfuso Rita Benedetta, la quale è a carico della madre (v. dichiarazioni dei redditi)

In relazione alle **spese mensili** correnti, necessarie al proprio sostentamento, il debitore ha dichiarato di spendere un **totale di €1.185,90**, di seguito riportato in dettaglio:

Abbigliamento, calzature, pulizia, igiene	€100,00
Alimentari	€400,00
Utenze domestiche	€190,00
Spese Trasporto Pubblico	€ 40,00
R.C.A. e spese accessorie	€150,00
Benzina e manutenzione auto	€ 60,00
Spese Tabacchi	€ 00,00
Spese Mediche	€100,00
Visite Mediche	€120,00
Spese Università	€ 65,90

Imprevisti	€ 00,00
Totale	€1.185,90

Le spese, con particolare riferimento alle spese sanitarie nel loro complesso, sono comprovate da fatture e ricevute di pagamento. Le spese restanti sono provate attraverso le ricevute di pagamento (spese universitarie) o scontrini fiscali.

12-Accesso alle banche dati e le altre verifiche dello OCC – risultati.

Lo scrivente professionista ha provveduto, previa autorizzazione dei debitori, ad interrogare le banche dati al fine di acquisire i risultati dai loro archivi ed a richiedere ai creditori la precisazione dei crediti già consolidati e quelli eventualmente in via di consolidamento. Nel caso di specie, avendo il debitore prodotto i risultati già ottenuti da Banca d'Italia, CRIF, Visura Protesti e Casellario Giudiziario, l'indagine è stata limitata al Consorzio di Tutela del Credito ed all'accesso al cassetto fiscale.

BANCHE DATI:

BANCA D'ITALIA: la certificazione riporta la situazione della Lago aggiornata al 30/09/2020, conferma l'esistenza dei rapporti in sofferenza e le cessioni del credito che si sono susseguite.

CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA: 13/11/2020 soggetto non presente in archivio.

CONSORZIO TUTELA CREDITO (C.T.C.): pec del gestore del 23/12/2020 – riscontro del 23/12/2020- emerge il pagamento regolare del prestito in corso con AGOS, una segnalazione da parte di YOUNITED per una richiesta di un prestito personale non concesso nel 2018 e una segnalazione da parte di AGOS per un altro prestito non concesso;

CRIF – SIC: 25/11/2020 –conferma prestito Agos con un pagamento regolare, il fido di conto con MPS S.p.a. in sofferenza, un fido di conto con CARIPARMA non utilizzato con rinuncia all'utilizzo del 10/07/2020, segnalata la sofferenza del mutuo MPS S.p.a.

VISURA PROTESTI: 12/01/2021 effettuata presso la Camera di Commercio di Napoli – la visura risulta negativa.

VISURA P.R.A.: vi è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI: certificato prodotto dal debitore- nulla in atti.

CASSETTO FISCALE: dall'accesso effettuato è stato possibile le dichiarazioni 730 del 2020, 2019 e 2018, coerenti con quelle già prodotte dal debitore, la visura immobiliare per soggetto, i dati fiscali del debitore ed infine le tabelle OMI.

§§§§§

RICHIESTE AI CREDITORI

SI VEDA IL PARAGRAFO 7.

13-Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa liquidatoria.


Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà del debitore di assicurare ai creditori una soddisfazione migliore rispetto a quella che si potrebbe conseguire dalla procedura liquidatoria (futura probabile espropriazione immobiliare), si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

- Si evidenzia che il debitore dispone di un'unica entrata derivante dal rapporto di lavoro subordinato e da una pensione di invalidità pari a complessivi €2.250,00 (cfr. busta paga versata in atti e mod. 730/2020) quando non in cassa integrazione e di un immobile.
- La somma che sarà messa a disposizione dei creditori, in caso di omologazione del piano, pari ad €970,00 al mese, è ricavata dalla rendita complessiva della sig.ra Lago pari ad €2.250,00, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Tuttavia l'importo di €970,00 sarà disponibile non appena terminerà la cassa integrazione, prevista per marzo 2021.

All'omologazione del piano la ricorrente ha dichiarato che metterà immediatamente a disposizione la somma di €2000,00.

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come accertata da questo OCC, è sotto evidenziata, unitamente al piano proposto nel dettaglio:

O.C.C.	€ 5.389,64
Consulenti	€ 1.500,00
M.P.S. S.p.a.	€69.634,62
AGOS	€ 853,28
MPS S.p.a. (conto)	€ 4.361,50
Fomicola Servizi	€ 4.350,00



PIANO RATEALE

	CREDITO	FALCIDIA	SODDISFAZIONE
MPS S.p.a.	€69.634,62	00%	€69.634,62 sorta capitale con interessi e mora
MPS S.p.a. CC	€ 4.361,50	90%	€ 436,15
AGOS	€ 853,98	90%	€ 85,40
Formicola	€ 4.350,00	90%	€ 435,00
OCC	€ 5.389,64	00%	€ 5.389,64 (4.311,72 al netto acc.versato)
Consulenti	€ 1.500,00	00%	€ 1.500,00
Totale	€87.089,74		€77.480,81 (76.402,89 al netto acc.versato)

Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 90%

DURATA 77 MESI (6 ANNI E 4 MESI– TERMINE 2026/2027 – IL CONTRATTO DI MUTUO TERMINA NEL 2027)

IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE €76.402,89

IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE NON SUPERIORE A €971,55 da 04/2021

ACCONTO SUL PIANO: €2000,00 di cui €1.500,00 saranno impiegati per saldare consulenti ed €500,00 saranno utilizzati per O.C.C. il cui debito residuo ammonterà ad €3.811,72

ELENCO DEBITORI DOPO VERSAMENTO ACCONTO SU PIANO

MPS S.p.a.	€69.634,62 (65.648,57 + 1493,59+2492,46)
MPS S.p.a. CC.	€ 436,10

AGOS	€ 85,40
Formicola	€ 435,00
OCC	€ 3.811,72
TOT.	€74.402,84

ANNO 1 RATE 1 -12

OCC	€952,23 x 4 mesi; (RESTO €0,0)
Formicola	€435 x 1 mese rata n°5 (RESTO 0)
MPS CC.	€436,15 x 1 mese alla rata 5 (RESTO €0,0)
AGOS	€ 85,40 x 1 mese rata 5 (RESTO 0,0)
MPS	€967,15 x 7 mesi rata da 6 a 12 (RESTO €69.634,62- 6.770,05= 62.864,57)

ANNO 2 – 6 RATE 13-77

MPS €967,15 x 65 mesi tot. €62.864,75 (RESTO 0,0)

§§§§§

15

CHIARIMENTI SUL PIANO

- Come si può notare il piano punta a soddisfare con l'acconto di €2000,00 il compenso dei consulenti ed una parte del compenso dello O.C.C. Solo per dare maggiore chiarezza al piano ed evitare inutili aggravii di costo per l'invio dei bonifici di pagamento, il debito nascente dallo scoperto di CC con MPS, il debito di AGOS e quello della società immobiliare sebbene chirografari vengono pagati con la rata n°5; con le successive rate, ovvero dalla sesta rata, l'intero importo viene messo a disposizione del creditore ipotecario.

In media, i creditori sarebbero soddisfatti al 90%. Il creditore ipotecario sarà soddisfatto al 100%, essendogli stati riconosciuti sia gli interessi maturati sulle rate impagate che gli interessi moratori.

Or bene il piano dovrà partire da aprile 2021 a causa della cassa integrazione patita dal debitore fino a marzo 2021.

Altro aspetto da sottolineare è che la rata messa a disposizione, pari a circa €970,00 al mese, risulta appena un po' più bassa della disponibilità effettiva del debitore, che è pari ad € 1065,00 (ovvero circa 95,00 in meno), ciò in considerazione di una misura precauzionale volta a far sì che tale somma possa essere impiegata per eventuali imprevisti.

La fideiussione, rilasciata da XXXXXXXX, nata ad Afragola (NA) il 06/11/1970 con domicilio in XXXXXXXX alla via XXXXXXXX n°8 (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), relativa al contratto di mutuo, dovrà essere sospesa per la durata del piano.

Sulla durata del piano, **non particolarmente lunga**, si osserva che la S.C. sez. I con sent. N°17834/2019 ha rilevato che *“i piani del consumatore ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz’altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfazione”*; il Tribunale di Napoli già si è orientato in tal senso (R.G. 08/2019 dott.sa Livia De Gennaro omologava un PDC della durata superiore ai 15 anni; R.G. 31/2019 dott. Eduardo Savarese omologava un PDC della durata superiore a 10 anni;). Infine si aggiunga che un orizzonte temporale più breve non sarebbe compatibile con la rata massima che ogni mese il debitore potrà mettere a disposizione dei creditori.

- **In via generale** si osserva che **la convenienza del piano** risiede nella possibilità di soddisfare, sebbene parzialmente, tutti i creditori della Lago, laddove la vendita del cespite lascerebbe, verosimilmente, parzialmente soddisfatto il solo creditore privilegiato, il quale con il piano qui previsto verrebbe soddisfatto per l’intero, ivi compresi gli interessi di mora. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresh start della debitrice, ma permetterebbe di ricondurre quest’ultima ad una migliore integrazione trattandosi, nel caso specifico, di un soggetto debole, con problemi di salute acclarati, ed una figlia a carico, studente universitaria. A ciò si aggiunga che la Lago non ha mostrato di essere inadempiente per sua volontà, ricercando attivamente un accordo per porre rimedio ai ritardi nei pagamenti relativi alle rate di mutuo, senza avere una risposta chiara circa le motivazioni che hanno indotto la banca ad inviare la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, affidando poi la pratica ad un legale di propria fiducia. **Non concedere l’accesso al piano del consumatore potrebbe seriamente compromettere la serenità della debitrice e del proprio nucleo familiare, poiché costringerebbe la debitrice a ricercare una soluzione abitativa in locazione (i cui prezzi oggi sono in ascesa), con costi che andrebbero ad incidere negativamente sul tenore di vita della famiglia.** Appare poi rispondente ad un criterio di giustizia sociale concedere al debitore la possibilità di completare l’acquisto dell’immobile, per il quale ad ogni buon conto ha già versato circa la metà di quanto dovuto!
- Nell’ipotesi prospettata il credito che vanterebbe lo OCC è stato posto in prededuzione come per legge; il credito derivante dal mutuo ipotecario è stato trattato tenendo conto del privilegio ipotecario, offrendo il 100% dell’importo dovuto compresi gli interessi di mora, e della circostanza che la vendita all’asta non garantirebbe una pari soddisfazione, atteso che difficilmente l’immobile sarebbe venduto al primo incanto, andando incontro ad un verosimile ulteriore ribasso. Su tale punto si precisa che seppure la valutazione dell’immobile fosse confermata in € 145.000,00 (prezzo realmente offerto ma sul libero mercato), con ogni probabilità al primo tentativo di vendita il prezzo realmente offerto sarebbe pari a 108.750,00 (ovvero €145.000 meno il 25% €36.250,00 per l’offerta minima ricevibile), ed a tale importo andrebbero ancora detratte tutte le spese prededucibili per spese di custodia, delega alla vendita e per le spese di conservazione del credito (onorari di precetto, di pignoramento, spese di trascrizione del pignoramento, iscrizione a ruolo della causa etc.). Ovviamente non possiamo non sottolineare che verosimilmente il primo incanto, come accade nella quasi totalità dei casi andrebbe deserto, così al secondo incanto il prezzo minimo ricevibile si abbasserebbe ancora, portando ad un’offerta minima di €81.562,5, verosimilmente pari ad € 108.750,00 (prezzo ipotizzato a base per il secondo incanto) meno il 25% pari ad €27.187,50

ed anche in questo caso al prezzo incassato andrebbero detratte tutte le spese prededucibili. Tuttavia, spesso nemmeno al secondo incanto gli immobili vengono aggiudicati, ovviamente a causa della speculazione alla quale legittimamente aspirano i potenziali acquirenti, così al terzo incanto, nella speranza di aggiudicarsi un immobile di valore superiore, l'offerta minima ricevibile scenderebbe ad €61.171,90, ovvero al prezzo base di €81.562,5 detratto il 25% di €20.390,6, prezzo al quale l'immobile potrebbe essere aggiudicato e dal quale andrebbero detratte le spese prededucibili che saranno chiaramente aumentate rispetto al primo incanto! Inoltre, i tempi dell'esecuzione si prospettano molto lunghi, poiché da un lato le esecuzioni sono bloccate a causa del Covid19, per altro verso il debitore abita all'interno dell'immobile che è dimora familiare e infine in generale i tempi delle esecuzioni anche in condizioni di normalità risultano sempre piuttosto lunghi (in media tre anni almeno).

- Sulla fattibilità del piano: il debitore potrà far fronte alla rata mensile offerta mettendo a disposizione la complessiva somma di euro 970,00, non appena sarà terminato il periodo di cassa integrazione (previsto per marzo 2021), quale somma eccedente le normali esigenze del nucleo familiare, grazie all'attività di lavoro subordinata. **Or bene è il caso di precisare che la durata del piano esposta in 77 rate (6 anni e 4 mesi) è assolutamente sostenibile, attesa l'età del debitore, se paragonata alla durata del mutuo che avrebbe avuto termine nel 2027 e dunque nel medesimo anno in cui è previsto il completamento del piano sopra esposto.** Strutturato il piano in tal modo, il debitore potrà contare sulla somma di euro 1.185,00 al mese per provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare e ad €95,00 per eventuali imprevisti.
- In definitiva il piano del consumatore proposto dalla debitrice risulta decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto la proponente non dispone di altri immobili all'infuori di quello presso il quale è posta l'abitazione familiare ed offre il pagamento integrale del credito ipotecario, ivi compresi gli interessi di mora, senza che il creditore debba procedere ad anticipare alcuna spesa per il recupero del credito, ed il pagamento parziale dei creditori chirografari, che probabilmente non avrebbero nulla. Si aggiunga che il creditore ipotecario già a partire dalla rata 6 inizierà ad essere soddisfatto. In definitiva potrà incassare gradualmente quanto dovuto, per intero e senza dover sostenere alcuna spesa!
Pur volendo ipotizzare una vendita, conseguente ad una espropriazione immobiliare, come già detto in precedenza, oltre a dover anticipare tutte le spese, è verosimile attendersi una soddisfazione parziale del credito, per di più in un lasso di tempo piuttosto dilatato, non inferiore ad almeno 4 anni (nella migliore delle ipotesi), durante i quali al contrario avrà il beneficio di incassare quanto messo a disposizione del debitore. Inoltre, qualora il debitore dovesse venire meno all'impegno assunto, non venendo meno la garanzia ipotecaria, il creditore potrà sempre attivare la procedura di espropriazione senza perdere la garanzia ipotecaria e la fideiussione.
- **L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:** come si evince dall'incrocio dei dati derivanti dalla stima sull'immobile di proprietà del debitore sulla base dei valori OMI, il valore sul libero mercato può essere calcolato, in base all'offerta di acquisto respinta, in €145.000,00. A ciò si aggiunga che, con ogni probabilità, il mercato immobiliare subirà un ulteriore crollo, dovuto all'emergenza generata dal SarsCovid19 e che l'immobile è posto in una zona periferica non proprio oggetto di attenzioni da parte di chi è in cerca di una prima abitazione, quanto piuttosto

oggetto di speculazioni. Pertanto si richiamano le osservazioni sopra proposte, relativamente alla possibilità di alienare coattivamente l'immobile. **Una possibilità che si concretizzerebbe, verosimilmente, non prima del terzo tentativo e ad una somma di certo inferiore a quella offerta nel piano.**

Pertanto il piano del consumatore qui asseverato deve considerarsi, sulla scorta delle osservazioni di cui in precedenza, di gran lunga migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

14-Precisazione in relazione alle spese di procedura prededucibili.

Il compenso di questo OCC è stato determinato, in accordo con i debitori, in base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 (così come previsto dal regolamento di questo OCC che vi fa espresso rinvio) e quantificato in **€5.389,64 comprensivo di IVA ed oneri di legge**. Tale importo è stato calcolato in base alla media tra l'importo dell'attivo, l'importo del passivo e l'importo attribuito ai creditori, applicando i minimi di tariffa, poi ridotti del 40% ed è stata espressamente accettata dal debitore.

Di tale importo il debitore ha versato un acconto del 10% pari ad €538,96, come da accettazione dell'accordo sulla determinazione del compenso, ed un ulteriore acconto sempre del 10% per € 538,96, **pertanto l'importo che rientrerà nel piano sarà pari alla differenza ancora dovuta pari ad €4.311,72.**

15-Ragioni dell'incapacità di adempiere.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la risorsa finanziaria attualmente disponibile, le spese necessarie al sostentamento e l'ammontare del debito accumulato a causa della decadenza dal beneficio del termine, e le ingenti spese mediche cui il debitore ha dovuto far fronte. Il ricorrente può fare affidamento esclusivamente sul reddito derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e sulla proprietà dell'immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare.

Entrate	€2250,00 – (€1600,00 in cassa integrazione)
Fabbisogno	€1185,00 =
Reddito disp.	€1130,00-
Rata AGOS	€ 170,00=
Reddito rimanente	€ 895,00

16-Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

Dall'esame dei documenti prodotti dal debitore (estratto conto corrente; accesso al cassetto fiscale) non risultano atti di disposizione.

17-Atti impugnati dai creditori.

Non risultano atti impugnati (revocatorie), né azione esecutive.

18-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 co. 3 lett.e).

Chi scrive ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica incrociata con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, si ritiene che la suddetta documentazione si possa ritenere attendibile e veritiera. Questo OCC comunica inoltre che non tutti i destinatari delle richieste (P.A. e privati) hanno riscontrato, pertanto si chiede all'Ill.mo Giudicante designato di voler nuovamente autorizzare lo scrivente a richiedere la situazione debitoria del proponente nei confronti di quei soggetti che non hanno fornito risposta, con riserva di integrare le verifiche già prodotte.

19-Diligenza del debitore.

La Lago ha fatto ricorso al credito per l'acquisto dell'abitazione destinata quale casa dimora principale, ha chiesto un prestito personali ed ha usufruito di uno scoperto di conto corrente, riuscendone a sopportare il peso della rata, grazie al proprio stipendio, che in origine rappresentava un'entrata sufficiente. L'aggravarsi delle condizioni di salute, la necessità di aiutare il fratello in un momento di necessità (per poi sobbarcarsi le spese del funerale) e le spese correnti per garantire la sussistenza del proprio nucleo familiare, hanno condotto la Lago a sovraindebitarsi senza colpa, ciò anche in considerazione del comportamento tenuto dal creditore ipotecario che ha negato ogni possibilità di risolvere in via stragiudiziale la situazione. È parere di chi scrive che si debba garantire alla ricorrente quella "seconda possibilità" che è principio cardine attorno al quale è stata elaborata la L. 03/2012, al fine di porre al sicuro il nucleo familiare.

19

20- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6).

Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, lo scrivente è chiamato ad attestare la fattibilità del piano proposto da Lago Rosaria.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, i sottoscritti avv.ti Camillo Bruno, con studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, e Antonietta Panico, studio in Qualiano (NA) alla P.zza G. D'Annunzio n. 4, gestori della crisi accreditati presso lo O.C.C. costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da questo gestore

ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9 co. 3bis lettera "e" L. 03/2012.

Napoli, 18/01/2021

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno

Avv. Antonietta Panico

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

VERIFICATA

La completezza della documentazione depositata;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dalla debitrice sopra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 L. 03/2012;

la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente della sig.ra Lago Rosaria presso la società XXXXXXXXXXXXX, per la sostenibilità della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, pari ad €970,00 mensili a partire da aprile 2021;

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

20

ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale per i creditori chirografari, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale, con richiesta di sospensione, per la durata del piano, della fideiussione offerta nel contratto di mutuo da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 18/01/2021

La Debitrice

Lago Rosaria

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Camillo Bruno
Avv. Antonietta Panico